



APPROFONDIMENTO

Aspetti contabili e fiscali legati alla ristrutturazione del debito

di Emanuele Rossi^(*)

Nel corso del mese di luglio 2011 è stato pubblicato il principio contabile Oic n. 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Prendendo a riferimento le varie tipologie di ristrutturazione disponibili, l'Oic delinea quale debba essere la corretta informativa di bilancio, soprattutto con riferimento all'esercizio in cui si perfeziona l'accordo di ristrutturazione. Particolare enfasi viene posta sul fatto che, applicandosi l'Oic n. 6 ai bilanci redatti secondo criteri di funzionamento, i benefici economici connessi alla ristrutturazione vadano imputati a Conto economico solo ove risultino realizzati. Dal punto di vista fiscale, gli effetti della ristrutturazione vengono disciplinati dagli artt. 88 e 101 del Tuir, così come modificati dal D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012.

1. Premessa

Soprattutto nei periodi come questo di persistente congiuntura economica negativa, accade che le imprese possano incorrere in una crisi di liquidità che può portare, come termine ultimo, all'insolvenza se non addirittura al fallimento dell'impresa medesima. Il problema si avverte

^(*) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma e Albano Laziale (RM) - componente comitato scientifico Istituto per il Governo Societario.

Il presente lavoro aggiorna e integra sul versante fiscale quello pubblicato sul n. 17/2011, fascicolo n. 1, pag. 2639, di questa Rivista, E. Rossi, *Ristrutturazione del debito: la bozza di principio contabile dell'OIC*.

soprattutto quando, insieme alla **crisi di liquidità**, si entra in una **crisi economica**, tale per cui l'attività aziendale non è più in grado di generare quelle risorse finanziarie necessarie al rientro del debito. In altre parole il soggetto debitore si trova nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni; in questi casi al soggetto creditore non restano che due strade: adire la via contenziosa, lunga e irta di ostacoli, ovvero tentare una soluzione bonaria della controversia. In particolare, con la seconda ipotesi, da una parte, il **creditore rinuncia ai propri diritti** contrattualmente garantiti; dall'altra, il **debitore ottiene vantaggi di tipo economico** (riduzione del debito) **e/o finanziario** (posticipazione delle scadenze di pagamento).

Diverse sono le tipologie di debito che possono essere fatte oggetto di ristrutturazione. In sofferenza possono esserci infatti:

- debiti verso fornitori o debiti commerciali;
- debiti verso banche o altri finanziatori;
- debiti impliciti per *leasing* finanziario;
- alcune tipologie di debiti tributari o previdenziali.

Diverse sono anche le tipologie di ristrutturazioni del debito che possono essere intraprese dalle parti. Si va dagli istituti previsti dalla legge fallimentare, quali:

- il **concordato preventivo**, disciplinato dagli artt. 160 e seguenti L.F.;
- l'**accordo di ristrutturazione dei debiti** ex artt. 182-*bis* e seguenti L.F.;
- **piano di risanamento** attestato ex art. 67 L.F.
- agli **accordi stragiudiziali**, come la **moratoria Abi** di cui alla L. 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e

successive proroghe.

L'adozione di uno o dell'altro strumento dipende dalle esigenze del caso. Restando agli istituti previsti dalla legge fallimentare, la loro adozione comporta tre **vantaggi significativi**: la **prededucibilità dei finanziamenti erogati** in funzione ovvero in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti¹; **l'esenzione da revocatoria² e dai reati di bancarotta³** per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore in esecuzione del concordato, dell'accordo ovvero del piano di risanamento intrapreso.

L'adozione dell'uno o dell'altro, però, porta conseguenze diverse in termini di **pubblicità dell'accordo** raggiunto. Mentre infatti il piano attestato *ex art.* 67 L.F. non è soggetto a pubblicità legale e può pertanto restare sconosciuto ai terzi⁴, sia il concordato preventivo che l'accordo di ristrutturazione devono essere depositati presso il Tribunale e pubblicati presso il Registro delle imprese competente per territorio.

2. Informativa di bilancio ed effetti contabili

Sulla rappresentazione in un bilancio, redatto secondo criteri di funzionamento⁵, degli effetti connessi ad una ristrutturazione del debito, è di recente intervenuto l'Oic con la pubblicazione del **principio contabile Oic n. 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio**.

Nel documento vengono esaminati gli effetti in contabilità dell'accordo raggiunto tra creditore e debitore; poiché, come accennato, il documento è applicabile ai **bilanci redatti in continuità**

¹ Ai sensi del comma 3 dell'art. 182-*quater* L.F., la prededucibilità riguarda anche i finanziamenti soci, con un distinguo però tra i finanziamenti erogati da soci che erano tali già da prima della ristrutturazione, prededucibili nei limiti dell'80% del relativo ammontare, e i soci che divengono tali a seguito della ristrutturazione, i cui crediti sono prededucibili per intero.

² Art. 67, comma 3, lettere d) ed e), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

³ Art. 217-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

⁴ Ai sensi della nuova lett. d), del comma 3, dell'art. 67 L.F., il piano può ora essere pubblicato nel Registro delle imprese su richiesta del debitore.

⁵ L'Oic n. 6 disciplina gli effetti sul bilancio del debitore. Per quanto riguarda il creditore, il discorso è speculare.

aziendale⁶, l'Oic ha posto particolare attenzione al rispetto del principio di asimmetria nell'iscrizione dei costi e dei ricavi, prevedendo che i benefici economici connessi alla ristrutturazione debbano transitare a Conto economico solo ove realizzati. Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto occorre individuare la **data in cui si perfeziona la ristrutturazione aziendale**, ovvero la data in cui trovano evidenza nel bilancio di creditore e debitore le conseguenze della ristrutturazione. Solo in tale data possono essere iscritti nel Conto economico, si ricorda, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2423-*bis* c.c., le componenti reddituali e patrimoniali conseguenti la ristrutturazione.

Tuttavia, in chiave informativa sono importanti anche i bilanci precedenti e successivi a quello in cui è stata perfezionata la ristrutturazione. In particolare, nei **bilanci antecedenti** quello in cui ha effetto giuridico la ristrutturazione, la rendicontazione in Nota integrativa riguarderà le **trattative in corso** tra debitore e creditore per il raggiungimento dell'accordo di ristrutturazione; tale tipo di informativa risulta di particolare importanza ai fini dell'accertamento del requisito della continuità aziendale in capo al soggetto debitore: l'adozione di una delle tipologie di ristrutturazione *retro* evidenziate facilita per l'impresa la fuoriuscita dallo stato di crisi, evitando l'insorgere di un più grave stato di insolvenza, che può portare alla morte (fallimento) dell'impresa stessa. Per i lettori del bilancio, quindi, sapere che la società debitrice ha in corso delle trattative con i creditori ai fini della conclusione di una ristrutturazione del debito fa ben sperare ai fini della continuità aziendale, con tutte le conseguenze del caso. Si pensi, ad esempio, all'organo di controllo del soggetto debitore. È logico che il giudizio sul bilancio del soggetto in crisi sarà diverso, a seconda che dalla Nota integrativa risultino o meno le trattative in corso per il raggiungimento di un accordo con i creditori. Sul punto, si pone in evidenza come addirittura le norme di comportamento sul collegio sindacale⁷ prevedano che l'organo di controllo debba suggerire all'organo amministrativo l'adozione di una delle diverse tipologie

⁶ Di contro, nel caso del venir meno del presupposto di continuità aziendale, il principio contabile da applicare è l'Oic n. 5 - *Bilanci di liquidazione*.

⁷ Norma di comportamento n. 11, emanata il 16 marzo 2011 dal CNDCEC.

di ristrutturazione disponibili, ove, essendocene bisogno, l'organo amministrativo non vi abbia ancora provveduto.

Riguardo invece la Nota integrativa degli **esercizi successivi** a quello in cui ha avuto efficacia giuridica⁸ la ristrutturazione, l'informazione resa riguarderà il monitoraggio degli **atti e pagamenti eseguiti in esecuzione del piano** di risanamento; o meglio, se gli atti e pagamenti in questione rispettino le condizioni inizialmente previste e se permettano effettivamente il raggiungimento del risanamento aziendale⁹.

Entrando nello specifico degli effetti contabili connessi alla ristrutturazione, questi riguardano

principalmente tre aspetti:

1. data di ristrutturazione;
2. effetti contabili delle diverse modalità di ristrutturazione;
3. costi dell'operazione.

Riguardo il primo aspetto, si è già evidenziato il diverso tipo di informativa da riportare nel bilancio in cui ha effetto la ristrutturazione, rispetto a quelli che precedono o succedono la ristrutturazione stessa. Ma quando ha efficacia la ristrutturazione? A seconda della tipologia di ristrutturazione intrapresa, possono aversi le seguenti date di ristrutturazione:

Tipologia di ristrutturazione	Data di ristrutturazione
Concordato preventivo	Data di omologa
Accordo di ristrutturazione dei debiti	Data di omologa ¹⁰
Piano di risanamento ex art. 67 L.F.	Data di adesione dei creditori
Altre operazioni	Data di sottoscrizione o di perfezionamento dell'accordo
Condizioni sospensive	Data di verifica condizioni

Tali date identificano il perfezionamento dell'accordo, ovvero la **data in cui gli effetti** della ristrutturazione **vengono rappresentati nella contabilità** del soggetto debitore e di quello creditore. In virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, però, la data della ristrutturazione deve coincidere con quella in cui l'accordo di ristrutturazione produce i suoi effetti tra le parti; ciò significa che contabilmente non si tiene conto dell'accordo finché **eventuali condizioni, sospensive o risolutive** che lo stesso può prevedere, non siano state soddisfatte.

⁸ Sul punto, come verrà meglio esposto nel prosieguo, si evidenzia che, se l'accordo è sottoposto a condizione sospensiva, gli effetti saranno posticipati a quando tale condizione sarà avverata.

⁹ *Conditio sine qua non* per la buona riuscita della ristrutturazione è che l'impresa torni in *bonis* e prosegua la propria attività aziendale. Lo scopo di tali strumenti è, infatti, il risanamento dell'azienda e non la sua liquidazione. Per una più approfondita analisi da rendere in Nota integrativa in merito alla ristrutturazione, si veda il principio contabile Oic n. 6, pagg. 30 e seguenti.

¹⁰ L'efficacia dell'accordo connessa alla pubblicazione dello stesso presso il Registro delle imprese, prevista dal comma 2 dell'art. 182-*bis* L.F., stabilisce la data a partire dalla quale corre il divieto in capo ai creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del de-

3. Modalità di ristrutturazione del debito

Riguardo alle ripercussioni contabili sui bilanci, queste sono una diretta conseguenza delle diverse modalità di ristrutturazione del debito intraprese. Da un punto di vista pratico, la ristrutturazione può avvenire secondo tre distinte modalità:

1. modifica dei termini originari;
2. trasferimento al creditore di un'attività ad estinzione parziale o totale del debito;
3. emissione di capitale e assegnazione al creditore a estinzione parziale o totale del debito.

Tutte e tre le modalità devono essere rappresentate nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2423-*bis* e seguenti c.c., primo fra tutti il **principio di asimmetria** sopra citato.

3.1. Modifica dei termini originari

Il rispetto del principio di asimmetria è di tutta rilevanza soprattutto quando la ristrutturazione è eseguita mediante una modifica dei termini originari di pagamento. Tale modifica può avvenire

dal debitore, e non anche la data dalla quale decorrono le variazioni delle posizioni creditorie/debitorie, che corrisponde alla data di omologa dell'accordo da parte del Tribunale.

nire intervenendo sia a livello economico che finanziario, ovvero mediante una:

- a) **riduzione** del **capitale** da rimborsare;
- b) **riduzione** dell'ammontare degli **interessi maturati** ma non pagati;
- c) **modifica** degli **interessi maturandi** dalla data di ristrutturazione;
- d) **modifica** delle **tempistiche di rimborso** del capitale e di pagamento degli interessi.

Come è di facile intuizione, la differenza fondamentale tra le ipotesi di cui alle lettere a) e b) e quelle di cui alle lettere c) e d) è che solo nelle prime due si verifica un **beneficio economico realizzato** alla data di ristrutturazione. Da ciò consegue che, in virtù del principio di asimmetria più volte richiamato, solo nelle prime due ipotesi il beneficio economico conseguito, intendendosi anche realizzato alla data di efficacia giuridica della ristrutturazione, potrà essere fatto transitare a Conto economico. Nelle altre due ipotesi, invece, il beneficio ottenuto **potrà** essere fatto **transitare a Conto economico solo all'atto del realizzo**, ad esempio quando verranno addebitati i minori interessi connessi alla riduzione del tasso d'interesse applicato. Questo non toglie, però, che sempre nel caso di cui alle lettere c) e d), ove alla data di efficacia della ristrutturazione, assieme ai benefici futuri, dovesse manifestarsi anche un maggior onere (ad esempio, assieme alla riduzione del capitale, viene contrattato anche un aumento del tasso di interesse applicato al debito residuo), quest'ultimo deve trovare da subito evidenza in bilancio mediante l'apposizione di un **apposito fondo oneri** nel passivo di bilancio.

Valore economico del debito e rappresentazione in bilancio

Fin qui si è parlato genericamente di benefici legati alla ristrutturazione del debito. Cosa si in-

tende però, di preciso, per beneficio economico connesso alla ristrutturazione?

Sul punto, l'Oic afferma che dalla ristrutturazione viene conseguito un **beneficio economico** quando il valore economico del debito *post* ristrutturazione è inferiore al valore contabile del debito *ante* ristrutturazione intendendo, per **valore economico del debito**, il valore attuale dei futuri pagamenti, scontati al tasso d'interesse effettivo *ante* ristrutturazione.

In precedenza si è anche detto che, ove il beneficio economico si intenda realizzato alla data della ristrutturazione, lo stesso va accreditato nel Conto economico; entrando più nello specifico, prima di procedere con degli esempi, è opportuno precisare come, laddove gli effetti della ristrutturazione si intendano realizzati, le ripercussioni economiche vanno fatte confluire tra i proventi e/o oneri straordinari del Conto economico.

Precisamente, laddove alla ristrutturazione consegua un beneficio economico realizzato, lo stesso andrà contabilizzato alla voce E.20 **“proventi straordinari”** di Conto economico. Dall'altra, se alla ristrutturazione è legato un maggior onere (si badi bene, in tal caso anche non realizzato), lo stesso andrà addebitato alla voce E.21 **“oneri straordinari”**.

In entrambi i casi, laddove il componente di reddito sia di rilevante entità, questo troverà **separata indicazione** mediante l'apposizione di un “di cui” all'interno della voce proventi e oneri straordinari, andando così ad evidenziare un utile ovvero una perdita da ristrutturazione.

Procediamo quindi con alcuni esempi, partendo dall'ottenimento di un beneficio economico realizzato. Di seguito, si riportano le scritture conseguenti ad una riduzione del capitale da rimborsare, ovvero degli interessi passivi maturati e non ancora pagati alla data di ristrutturazione:

- rinuncia del creditore a € 500.000 di capitale:

Debito	a	Utile da ristrutturazione E.20	€ 500.000
--------	---	--------------------------------	-----------

- rinuncia del creditore alla quota di interessi maturati sulla settima rata, pari € 45.000:

Rateo passivo	a	Utile da ristrutturazione E.20	€ 45.000
---------------	---	--------------------------------	----------

Il transito a Conto economico del componente positivo di reddito è legato al fatto che il benefi-

cio si intende realizzato alla data di ristrutturazione; il debitore, infatti, alla data di ristruttu-

zione, ha stralciato parte delle proprie debenze a seguito dell'accordo raggiunto col creditore.

Discorso diverso invece sarebbe stato fatto se, in luogo dello stralcio, il creditore si fosse limitato a concedere un abbassamento del tasso applicato, piuttosto che uno "riscadenamento" delle rate. In tali casi, **nessuna influenza economica** ci sarebbe stata alla data di efficacia giuridica della ristrutturazione. Prendendo a riferimento la riduzione del tasso applicato, infatti, le influenze a Conto economico ci sarebbero state solo nel momento in cui fossero stati addebitati i minori interessi da parte del creditore.

Il rispetto dei principi di cui agli artt. 2423-*bis* e seguenti del codice civile e, nello specifico, del principio di asimmetria nell'iscrizione dei costi e dei ricavi, comporta però che, se da una parte i proventi devono essere imputati a Conto eco-

nomico solo se realizzati, dei rischi e delle perdite si deve sempre tenere conto.

Si consideri il seguente esempio:

- cancellazione di € 50.000 di debito;
- incremento del tasso di interesse dal 4% al 5%;
- valore contabile del debito *ante* ristrutturazione = € 600.000;
- nuove rate di € 140.000.

Nell'esempio proposto oltre ad un beneficio economico realizzato pari a € 50.000, la ristrutturazione comporta anche l'insorgenza di un maggior onere, legato all'incremento del tasso d'interesse applicato al debito residuo. Come accennato, per valore economico del debito si intende il valore attuale dei futuri pagamenti, scontati al tasso d'interesse effettivo *ante* ristrutturazione. Applicando la seguente formula si ha che:

$$\text{Valore economico del debito} = \text{€ } 140.000 \times (1,04)^{-1} + \text{€ } 140.000 \times (1,04)^{-2} \dots + \text{€ } 140.000 \times (1,04)^{-n} = \text{€ } 620.000$$

Raffrontando tale valore al valore contabile del debito *ante* ristrutturazione (€ 600.000), si ha che dalla ristrutturazione, oltre al beneficio economico realizzato di € 50.000, consegue anche l'insorgenza di un maggior onere di € 20.000, che insieme al primo andrà rappresentato nella contabilità del debitore come segue:

Debito	a	Utile da ristrutturazione E.20	€ 50.000
Accantonamento fondo oneri E.21	a	Fondo oneri	€ 20.000

3.2. Estinzione debito con cessione attività


La modifica dei termini originari di pagamento è solo una delle tre modalità di ristrutturazione esaminate dall'Oic. Le altre due sono l'estinzione del debito con cessione di attività e l'estinzione mediante conversione in capitale del debito. Riguardo l'estinzione mediante cessione, questa può riguardare **qualsiasi tipo di attività**. A titolo esemplificativo:

- partecipazioni immobilizzate o non immobilizzate;
- crediti;
- immobilizzazioni materiali e immateriali;
- attività materiali e immateriali non strumentali;

- rami d'azienda;
- altri diritti, quali ad esempio diritti di riscatto connessi ad operazioni di *leasing* finanziario.

Poiché tale modalità di estinzione ha **natura realizzativa**, per quanto detto in precedenza il differenziale tra il valore contabile dell'attività ceduta¹¹ e quello del debito estinto troverà evidenza nel Conto economico di periodo; nello specifico, alla voce E. 20 "**proventi straordinari**", nel caso in cui il valore contabile del debito sia superiore a quello dell'attività stornata, alla voce E. 21 "**oneri straordinari**" in caso contrario.

¹¹ Il valore contabile dell'attività va considerato al netto di ammortamenti ed eventuali perdite di valore. Sul punto, Oic n. 6, pag. 26.



3.3. Estinzione debito e conversione in capitale

La terza via è quella di estinguere il debito, convertendo lo stesso in capitale sociale. In sintesi, viene proposto al creditore di diventare socio della società debitrice. In tali casi **nessun utile viene fatto transitare a Conto economico**, in quanto l'aumento di capitale sociale (e della riserva sovrapprezzo) viene convenzionalmente posto uguale all'estinzione del debito.

4. Costi connessi alla ristrutturazione

Un altro argomento degno di nota su cui è intervenuto l'Oic con il documento in commento riguarda i costi connessi alla ristrutturazione del debito. È vero che con la ristrutturazione il debitore ottiene importanti benefici; è altrettanto vero, però, che l'ottenimento di tali benefici non è a titolo gratuito, dovendo l'impresa sostenere costi a volte anche rilevanti, al fine di una buona riuscita dell'operazione.

In linea generale, i costi connessi ad una ristrutturazione del debito possono essere di tre tipi:

- **costi di consulenza** professionale;
- **commissioni e oneri per servizi finanziari;**
- **altri costi** direttamente collegati all'operazione.

Riguardo ai primi, ne sono un esempio i costi professionali legati alla redazione del piano di risanamento aziendale (ad esempio, il piano di risanamento su cui si basa il concordato preventivo)¹². A tale riguardo, nella prassi, ad un costo base relativo all'istruzione della pratica, è solitamente abbinata una c.d. *success fee* legata al buon esito della trattativa.

Le commissioni e gli oneri finanziari sono quelli legati alla ristrutturazione del debito bancario: la banca, ad esempio, accettando una rimodulazione del piano di rientro, addebita le commis-

sioni legate alla modifica del piano di ammortamento del prestito. Altri costi possono infine essere quelli legati ad una o più *due diligence* effettuate sull'impresa.

Tutti questi costi, a mente dell'Oic, **devono essere rilevati nell'esercizio di maturazione** all'interno degli **oneri straordinari** del Conto economico. Anche in questo caso, se di importo rilevante, tali costi formeranno un "di cui" all'interno della voce E.21 "oneri derivanti dalla ristrutturazione".

5. Moratoria Abi

È stato in precedenza detto come tra le varie tipologie di ristrutturazione disponibili, oltre a quelle indicate dalla Legge Fallimentare, vi siano anche le soluzioni stragiudiziali. Un esempio di queste è dato dalla moratoria Abi di cui alla L. 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e successive proroghe.

Aderendo a questa, le imprese hanno potuto beneficiare della **sospensione** per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, del **pagamento** della quota capitale implicita nei **canoni di leasing immobiliare** e mobiliare dell'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

Con particolare riferimento al *leasing* immobiliare, la temporanea sospensione della quota capitale, per i soggetti non Ias/Ifrs e quindi tenuti alla contabilizzazione dei canoni *leasing* a Conto economico, ha comportato il **bisogno di determinare il nuovo canone di competenza**. Ciò in quanto, risultando per dodici mesi addebitata dalla società di *leasing* la sola quota interessi, questa andava integrata al fine di rispettare il **principio di competenza economica**. Sul punto è intervenuto l'Oic, sancendo che i nuovi canoni di competenza, in presenza di adesione alla moratoria Abi o ad altro accordo stragiudiziale, sono dati dalla seguente formula:

¹² Cui vanno aggiunti i costi legati al professionista che attesta la bontà del piano medesimo.

Nuovi canoni di competenza =
(maxi canone iniziale ancora da imputare + canoni ancora da corrispondere) / durata residua

6. Derivati

Un ultimo cenno va fatto all'effetto della ristrutturazione in presenza di derivati. Sul punto l'Oic afferma che quelli di copertura rimangono tali dopo la ristrutturazione, fino all'ammontare del debito (coperto) ancora in essere.

Si consideri il seguente esempio:

- debito 1000;
- Irs nozionale 1000;
- riduzione debito per 400.

Il derivato è considerato ancora di copertura per 600, mentre eventuali *fair value* negativi sui 400 devono essere accantonati ad un apposito fondo rischi (ciò in quanto per i restanti 400 il derivato è inteso avere carattere speculativo).

7. Aspetti fiscali

Chiariti gli aspetti contabili, occorre interrogarsi se le refluenze a Conto economico derivanti dalla conclusione di un accordo di ristrutturazione del debito rilevino o meno ai fini fiscali, o, meglio, se gli eventuali utili/perdite da ristrutturazione concorrano o meno alla formazione del reddito imponibile.

La materia è regolata all'interno degli artt. 88 e 101 del Tuir, così come modificati dal D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012, venendo prevista una generica **irrilevanza** delle componenti reddituali sottese alle ristrutturazioni del debito. Ma andiamo con ordine.

7.1. Debitore

Alla conclusione dell'accordo il debitore farà transitare nella propria contabilità l'eventuale utile da ristrutturazione, solo ove realizzato. Sul punto, il comma 4 dell'art. 88 del Tuir dispone che **non si considerano sopravvenienze attive** né la rinuncia dei soci ai propri crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa conseguente alla conclusione di:

- un concordato fallimentare;
- un concordato preventivo;
- un accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 182-bis* L.F.;
- un piano attestato *ex art. 67* L.F. pubblicato

nel Registro delle imprese.

Limitatamente alle sopravvenienze attive legate agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati, le stesse non rilevano unicamente **per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo**, di cui all'art. 84 del Tuir. Ciò vuol dire che, mentre negli altri casi (rinuncia finanziamento soci, utile da ristrutturazione legato alla conclusione di un concordato preventivo, eccetera) la sopravvenienza attiva è integralmente esente da tassazione, nel caso dell'accordo di ristrutturazione o del piano attestato l'irrilevanza è solo parziale, nei limiti dell'importo che eccede lo scomputo delle perdite fiscali pregresse e/o di periodo.

Esempio

Si prenda il caso della società ALFA s.p.a., con reddito imponibile (*ante* variazione in diminuzione connessa all'utile da ristrutturazione) pari a € 100.000 e con una sopravvenienza attiva legata alla conclusione di un accordo di ristrutturazione del debito pari a € 120.000. Alla variazione in diminuzione conseguirebbe l'emersione di una perdita fiscale di periodo pari a € 20.000: applicando il disposto del comma 4 dell'art. 88 del Tuir, "nettizzando" cioè l'importo della variazione in diminuzione con la perdita di periodo, si ha che la variazione in diminuzione effettiva sarà di € 100.000 (€ 120.000 - € 20.000), con emersione di un reddito imponibile di periodo pari a zero.

Nell'esempio sopra riportato è stata considerata la sola presenza di una perdita fiscale di periodo; il discorso si complica nel caso di presenza sia di perdite pregresse che di periodo, in quanto occorre individuare le esatte modalità di confronto della sopravvenienza attiva con dette perdite¹³.

Per completezza di analisi, è stato detto che la ristrutturazione per il debitore potrebbe comportare non solo dei benefici, ma anche dei maggiori oneri, legati ad esempio all'incremento del tasso applicato al debito residuo, e che di tali

¹³ Per maggiori approfondimenti, G. Andreani-A. Tubelli, *Le sopravvenienze da esdebitamento in caso di presenza contestuale di perdite pregresse e di periodo*, in "Corriere Tributario" n. 1/2013, pagg. 68 e seguenti.

oneri, anche se non ancora realizzati, si deve dare conto nel bilancio in cui la ristrutturazione produce i suoi effetti. Tale accantonamento, non rientrando tra quelli espressamente previsti dall'art. 107 del Tuir, **concorrerà alla formazione del reddito** di periodo, comportando altresì l'iscrizione della **fiscalità differita attiva**. Detta variazione in aumento verrà poi riassorbita mano a mano che verranno addebitati i maggiori interessi connessi al debito ristrutturato.

7.2. Il creditore

Nelle pagine precedenti sono stati trattati solamente i riflessi contabili nelle scritture del debitore. Anche il soggetto creditore però è tenuto ad evidenziare nella contabilità le ricadute della ristrutturazione; nello specifico, le eventuali concessioni fatte nei confronti del debitore rappresenteranno delle **perdite su crediti**, la cui disciplina fiscale è contenuta all'interno dell'art. 101 del Tuir. Come noto, la perdita su crediti è deducibile quando risulta da **elementi certi e precisi** e in ogni caso quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale.

Con il D.L. n. 83/2012 è stata **estesa la presunzione di deducibilità** anche alle perdite connesse alla conclusione di un accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis* L.F.

Riguardo il momento in cui far valere il diritto alla deduzione, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o, infine, del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il Legislatore del D.L. n. 83/2012 nulla ha previsto in materia di perdita legata alla predisposizione di un piano di risanamento *ex art. 67* L.F. Ciò vuol dire che il creditore che si trovi ad affrontare detta situazione dovrà verificare la sus-

sistenza degli elementi di certezza e precisione che regolano la deducibilità delle perdite su crediti al di fuori delle ipotesi in cui la deduzione opera automaticamente (es. concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti).

7.3. Irap

Per quanto riguarda le ricadute ai fini Irap della ristrutturazione del debito, occorre fare un distinguo a seconda che i soggetti coinvolti nella ristrutturazione siano soggetti Ires ovvero imprenditori individuali e società di persone.

Nel secondo caso, opera un regime di assoluta irrilevanza degli utili e delle perdite da ristrutturazione, in quanto, per effetto dell'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997, le componenti della base imponibile Irap non comprendono le sopravvenienze attive e le perdite su crediti.

Nel caso di soggetti Ires, invece, i quali derivano dal bilancio d'esercizio la base imponibile di tale tributo, gli oneri straordinari che si generano in capo al creditore, quali svalutazioni e perdite su crediti, risultano **sempre irrilevanti**, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.Lgs. citato. Le sopravvenienze attive riportate nella contabilità del debitore, invece, costituendo provento straordinario, **rilevano** nei limiti in cui, **in base al principio di correlazione** (secondo cui i componenti positivi e negativi classificabili in voci del Conto economico diverse da quelle che costituiscono la base imponibile concorrono alla formazione di quest'ultima, se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi¹⁴), siano collegate a voci rilevanti ai fini Irap. Le sopravvenienze attive legate alla ristrutturazione di un debito finanziario, quindi, risulteranno irrilevanti ai fini Irap, mentre quelle legate alla ristrutturazione di un debito commerciale risulteranno imponibili ai fini del tributo, in quanto legate a oneri dedotti in precedenti esercizi.

¹⁴ Art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997.